

Prot. n 2141/2024



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Al Signor
Comandante Provinciale
Carabinieri
Cuneo

e p.c.

Signor
Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo

Con nota del 21.12.2023, in ragione dell'entrata in vigore al 30 dicembre 2023 del D. Lgs. n.150/2022 (cosiddetta riforma "Cartabia"), trasmettevo quattro distinte direttive – linee guida delle quali una riguardava la nuova disciplina degli avvisi da dare alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa, nonché allegato i modelli da utilizzare, tra cui quello che qui allego e che comprende, in un solo atto, il verbale di identificazione (art. 349 c.p.p.), la dichiarazione/elezione di domicilio (art. 161 c.p.p.), la nomina del difensore (art. 96 c.p.p.), le informazioni all'indagato sul diritto di difesa (art. 369 bis c.p.p.).

A seguito di alcune riscontrate criticità, in tema di redazione del verbale di cui all'art.161 c.p.p. e delle comunicazioni di cui al successivo art.162 c.p.p. appare utile annotare quanto segue.

In particolare, tra gli adempimenti di cui all'art.161 c.p.p., è previsto l'invito all'indagato di

a) dichiarare/eleggere il domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna;

b) nominare, se intende, un difensore di fiducia o di rimettersi alla difesa di ufficio.

Qualora l'indagato elegga il domicilio presso il difensore (di fiducia o di ufficio), l'Avvocato deve essere immediatamente avvisato (art.161, c.4 bis c.p.p.), avendo facoltà di non accettare l'elezione di domicilio presso la sua persona.

Inoltre, nel caso in cui l'indagato dichiari di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, questa elezione non ha effetto se la polizia giudiziaria, avvisato il difensore, non riceve l'espresso assenso.

Qualora il difensore non abbia accettato l'elezione di domicilio presso di sé, la polizia giudiziaria dovrà immediatamente darne avviso all'indagato, invitandolo a indicare un altro luogo, nonché comunicare all'indagato che in mancanza di tale indicazione (in quanto non in grado di dichiarare/eleggere un domicilio), le successive notificazioni degli atti verranno eseguite mediante consegna al difensore (sia esso di fiducia ovvero di ufficio).


Nel modello che allegavo - e che qui nuovamente allego - queste previsioni trovano sede in apposite caselle da compilare.

Chiedo, pertanto, al fine di evitare nullità processuali, che le disposizioni richiamate trovino puntuale adempimento.

Ringrazio.

Cuneo, 18 settembre 2024.

Il Procuratore
Onelio Dodero

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top that extends downwards into a long, thin, curved stroke.



INTESTAZIONE UFFICIO PROCEDENTE

**VERBALE DI IDENTIFICAZIONE (art. 349 c.p.p.)
DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO (art. 161 c.p.p.)
NOMINA DEL DIFENSORE (art. 96 c.p.p.)
INFORMAZIONI ALL'INDAGATO SUL DIRITTO DI DIFESA (ART. 369 BIS C.P.P.)**

nei confronti di:

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ alle ore _____
presso l'Ufficio _____, innanzi al sottoscritto ufficiale di polizia giudiziario

_____ è presente la persona sopraindicata che richiama di fornire le proprie generalità ed ammonita circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false, dichiara:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

NAZIONALITA'

RESIDENZA

PROFESSIONE:

DOMICILIO:

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

La persona dichiara inoltre che [] parla e comprende la lingua italiana [] non parla e non comprende la lingua italiana

La persona viene informata che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. _____ commesso in _____ il giorno

_____ relative al seguente fatto:

per il quale è stata informata la Procura della Repubblica di Cuneo ove potrà acquisire eventuali ulteriori informazioni nei modi di legge.

La persona viene informata che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni nonché di informarlo di ogni successivo mutamento

La persona viene invitata:

- a) a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p.¹ o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato) è avvertita che ha l'obbligo di

¹ La dichiarazione di domicilio riguarda uno dei luoghi di cui all'art. 157, comma 1, c.p.p.: casa di abitazione ovvero luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa.

comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio

- b) a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, lo si avvisa che potrà essere individuato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 3, c.p.p.;

NOMINA DEL DIFENSORE

La persona su indicata dichiara:

nomino quale legale di fiducia l'avv.

OVVERO

mi riservo di nominare un legale di fiducia

Poiché l'interessato, benché avvertito della relativa facoltà non ha provveduto alla nomina del difensore di fiducia, viene individuato, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., **quale difensore d'ufficio**, l'Avv _____ del Foro di _____ con studio in _____ Tel. _____

e lo si avvisa che in difetto di successiva nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore d'ufficio suindicato. Si dà atto che il nominativo del difensore d'ufficio è stato individuato e comunicato in data odierna con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, c.p. e 29 disp. att. c.p.p. L'interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell'obbligo di dover retribuire il difensore d'ufficio, salvo che non versi nelle condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 76 D.P.R. 115/2002.

DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO

La persona su indicata dichiara:

Dichiaro domicilio³

OVVERO

Eleggo domicilio per le notificazioni presso il seguente indirizzo _____.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato di FIDUCIA ubicato in _____.

⁴ Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato d'UFFICIO ubicato in _____.

Si dà atto che, avendo la persona nei cui confronti si svolgono indagini eletto domicilio presso il difensore d'ufficio non presente⁵, si è proceduto a contattare il difensore telefonicamente (al recapito fornito dall'Ufficio centralizzato) per comunicare la nomina ex art. 30 disp. att. c.p.p. e si è richiesto se presta l'assenso ai sensi dell'arti. 162, comma 4-bis, c.p.p.⁶ All'esito del contatto telefonico:

il difensore ha prestato l'assenso. Si dà atto che la dichiarazione di domicilio produce i suoi effetti e che il difensore è domiciliatario dell'interessato; ---//

ovvero

il difensore non ha prestato l'assenso il difensore, di cui è stato tentato ripetutamente il contatto alle ore _____ non ha risposto.---//

Pertanto si avvisa la persona nei cui confronti si svolgono indagini che l'elezione di domicilio non ha effetto alcuno perché inidonea (o mancante) e la si invita nuovamente a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. La persona è avvertita che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale

² La nomina del difensore d'ufficio è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. artt. 97, comma 3, 350, comma 1, 356 c.p.p.).

³ Cfr. note 3 e 4.

⁴ Questa parte può essere compilata solo nel caso di individuazione del difensore d'ufficio.

⁵ Se il difensore d'ufficio è presente darne atto e indicare se presta o meno l'assenso. Poi procedere conseguentemente in caso di mancato assenso.

⁶ Su richiesta del difensore o dell'interessato è consentito che vi sia un colloquio telefonico.

comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio

L'interessato risponde

Si precisa che la persona:

PARLA E COMPRENDE LA LINGUA ITALIANA come verificato nel corso della redazione del presente atto;

PARLA E COMPRENDE LA LINGUA _____ e che l'atto suddetto è stato:

consegnato con traduzione nella lingua della nazionalità/parlata dall'indagato

tradotto dall'interprete _____ nominato ausiliario di P.G.

Informazioni all'indagato sul diritto di difesa (art. 369 bis c.p.p.)

La persona viene avvertita:

1. Che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore d'Ufficio, la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art.96 c.p.p.);
2. Che vi è l'obbligo di reperire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
3. Che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni (art.3 legge 30.07.90 nr.217):
 - (1) può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.776,33 €.
 - (2) Se l'interessato convive con il coniuge od altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati nel comma 1 sono elevati a € 1037,68 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
 - (3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si ritiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che vengono soggetti a ritenuta alla fonte del titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
 - (4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con Lui conviventi.
4. Al difensore competono le facoltà e diritti che la legge riconosce all'imputato od alla persona sottoposta ad indagini, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art.99 c.p.p.)
5. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore di fiducia fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art.384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto od il fermo: Nel corso d'indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino al massimo di cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art.104 c.p.p.);
6. Il difensore d'ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore o la eventuale revoca non hanno effetto fin che la parte non risulti assistita da altro difensore (art.97) co. 6 c.p.p.);
7. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.09.88 nr.447, disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. di cui al d.l.vo 28.07.89 nr.271; regolamentato per l'esecuzione del c.p.p. di cui al d.m.30.09.89 nr.334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio: si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:
 - 1 in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede, memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art.121 c.p.p.) ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art.406 c.p.p.);
 - 2 di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero od alla Polizia Giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art.350 comma 7 e 374 c.p.p.);
 - 3 di chiedere – qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i di procede, appartenga/appartengano alla competenza di ug giudice diverso da quello presso il quale il Pubblico Ministero che procede esercita le sue funzioni – la Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente (art.54-quater c.p.p.);
 - 4 di richiedere nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento l'assunzione di prove (art.190 c.p.p.) anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art.391 bis-decies c.p.p.);
 - 5 di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge (art.309-311 c.p.p.), nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (art.262-263 c.p.p.);
 - 6 di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui gli artt.392 e segg.c.p.p.);
 - 7 in caso d'interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'Ufficio di testimone salve le incompatibilità previste dall'art.197 e le garanzie di cui all'art.197 bis (art.64 c.3 c.p.p.);

- 8 di proporre o richiede l'applicazione della pena a richiesta delle parti (art.444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt.4387-443), il giudizio immediato (art.453 c.p.p.);
- 9 di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt.162 e 162-bis c.p.p.);
- 10 di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico (art.335 c.p.p.);
- 11 di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art.143 c.p.p.);
- 12 di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del P.M. o del Giudice (art.116 c.p.p.);
- 13 di essere avvisato del giorno, luogo, e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal P.M. (art.360 c.p.p.);
- 14 di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge(art.225 c.p.p.)
- 15 di recusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt.36 e segg c.p.p.;
- 16 di presentare dichiarazioni, richieste ed impugnazioni se detenuto o internato all'interno dell'istituto con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un'ufficiale di P.G. (art.123 c.p.p);
- 17 di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali, da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ex art.120 c.p.p. (artt.245 -246, 249-250 c.p.p.)
- 18 di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie - documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagini nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art.415 bis c.p.p.).

Si ricorda infine che l'art.111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:

" La giurisdizione si attua mediante il processo regolato dalla legge.

" Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

" Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

sia assistita d interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.

" Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non potrà essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

" La legge regola i casi in cui la formazione delle prove non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

" Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

" Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di Legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali Militari in tempo di guerra.

" Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra. ----//

La persona sottoposta alle indagini

Il/i verbalizzanti